

74/10

LEGGE REGIONALE

Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici

Legge regionale "Incentivi per lo sfruttamento della energia solare  
e la produzione di biogas da residui organici"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

Art.1

SCOPO DELLA LEGGE

La Regione promuove l'utilizzo delle forme applicative di energia solare  
e la produzione di biogas da residui organici.

Art.2

CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI

Sono disposti contributi a favore di coloro che faranno installare sugli  
edifici impianti di utilizzazione della energia solare allo scopo di riscaldamento di  
ambienti e/o di produzione di acqua calda.

Tali contributi saranno corrisposti fino al 40% del costo totale dello  
impianto per appartamenti singoli e fino al 70% per impianti condominiali.

La Giunta regionale stabilisce per ogni programma costruttivo di edili-  
zia residenziale sovvenzionata la quota di programma per il quale dovranno essere pre-  
visti sistemi integrativi per impianto di riscaldamento e produzione/acqua calda con  
utilizzazione di energia solare.

Art.3

CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER L'UTILIZZAZIONE DI ENERGIA SOLARE O  
PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS IN AGRICOLTURA E NELLA ZOOTECNIA.

La Regione concede contributi fino al 40% del costo di realizzazione a  
favore di coloro che facciano installare impianti per l'utilizzazione dell'energia so-  
lare o la produzione di biogas in agricoltura e nella zootecnia.

Il contributo è elevato fino al 70% per iniziative di natura cooperativa  
e consortile, anche se la cooperativa o il Consorzio sono realizzati con l'esclusivo  
scopo di utilizzare in comune impianti ad energia solare ovvero per la produzione di  
biogas.

Art.4

CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE NELLA PICCOLA E MEDIA IN-  
DUSTRIA E NELL'ARTIGIANATO.

La Regione concede contributi fino al 40% del costo di realizzazione a fa-  
vore di coloro che facciano installare impianti ad energia solare nella piccola e media  
industria o nell'azienda artigiana.

Il contributo è elevato fino al 70% per le iniziative di tipo cooperativo  
e consortile, anche se la cooperativa o il consorzio sono realizzati con l'esclusivo  
scopo di utilizzare in comune impianti di energia solare.

Non potranno beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le aziende che occupino più di 200 dipendenti.

#### Art.5

##### CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPERIMENTALI E PER IMPRESE COOPERATIVE

La Regione, al fine di consentire un'applicazione sperimentale degli impianti, formula ogni triennio un programma definendo gli obiettivi.

Il contributo a carico della Regione per l'impianto sperimentale potrà essere concesso fino alla concorrenza dell'80% del costo dell'impianto stesso, sempre che alla realizzazione partecipino imprese od aziende pugliesi piccole e medie.

#### Art.6

##### COMPETENZE

I contributi previsti ai precedenti articoli saranno erogati dalla Giunta regionale secondo il grado di rendimento dell'impianto in funzione del risparmio di energia tradizionale realizzato con l'impianto di energia solare sulla base di quanto disposto dal regolamento di cui al successivo art.8

Il contributo è concesso per il 30% alla accettazione della richiesta, per un ulteriore 40% all'ultimazione dei lavori, <sup>per</sup> il rimanente 30% dopo le operazioni di collaudo e di verifica del grado di rendimento dell'impianto di cui al comma precedente.

#### Art.7

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E PER L'ESAME DELLE DOMANDE E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3,4 e 5 devono essere presentate ai Comuni entro il mese di marzo di ogni anno.

Le Amministrazioni Provinciali provvedono entro giugno di ogni anno alla formulazione di programmi di intervento sulla base delle direttive e degli stanziamenti disposti dalla Regione.

#### Art.8

##### REGOLAMENTO

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana, sentito il Comitato di cui all'art.10, un regolamento che fissi:

- a)- le quote di intervento della Regione nei vari settori;
- b)- i criteri per l'accesso ai contributi di cui agli articoli 2,3,4 e 5;
- c)- le modalità relative alla concessione del contributo oggetto della presente legge;
- d)- la documentazione da allegare alle domande di contributo;
- e)- le modalità relative al collaudo e alla verifica del grado di rendimento dell'impianto e della sua durata.

COLLAUDATORI

Per le finalità della presente legge è istituito, nell'ambito dell'Albo regionale dei Collaudatori di cui all'art.25 della legge regionale n.37 del 12.8.1978, la categoria dei collaudatori di impianti tecnologici-energetici.

Le modalità per l'iscrizione dei collaudatori al predetto albo sono quelle di cui alla predetta legge.

Ai fini di quanto disposto dal precedente art.6 il Presidente della Provincia nomina il collaudatore tra gli iscritti all'Albo regionale.

COMITATO PER L'ENERGIA

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli precedenti è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'Energia.

Del Comitato fanno parte:

- a)- l'Assessore alla Programmazione che lo presiede;
- b)- cinque esperti sui problemi dell'energia eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- c)- un esperto designato dall'ENEL;
- d)- un esperto designato dall'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI);
- e)- un esperto designato dal CNR, scelto tra i responsabili delle unità operative del progetto finalizzato "Energetica";
- f)- da tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori;
- g)- da due esperti in rappresentanza delle organizzazioni degli imprenditori di cui uno in rappresentanza della piccola industria;
- h)- dal responsabile dell'Ufficio Energia dell'Assessorato alla Programmazione.

Alle funzioni di Segretario sarà assegnato un funzionario dell'Assessorato alla Programmazione.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

Il Regolamento di funzionamento del Comitato è approvato con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del Comitato stesso.

Compiti del Comitato sono:

- 1)- elaborare una relazione annuale dei fabbisogni energetici della Regione contenente proposte sulla quantità e sul tipo di domanda soddisfabile con il ricorso all'energia solare ed alle altre fonti rinnovabili;
- 2)- predisporre la proposta di regolamento di cui all'art.8 ed eventuali suoi aggiornamenti;
- 3)- esprimere pareri sul piano annuale dei contributi ed emanare direttive per le Province;
- 4)- proporre le iniziative promozionali;
- 5)- esprimere pareri e proposte nell'ambito della formazione professionale nel settore delle fonti alternative di energia;
- 6)- esprimere parere sul Piano Energetico nazionale;

147  
CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

7)- esprimere il parere su qualsiasi problema relativo all'energia nell'ambito delle competenze demandate alle Regioni.

Ai componenti del Comitato è dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennità pari al trattamento economico degli esperti di cui alla L.R.5.8.1972 n°12 oltre le spese di viaggio per i componenti non residenti nel capoluogo.

Art.11 ( NORMA FINANZIARIA)

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire un miliardo per il 1980 da prelevare dal fondo speciale per le leggi in itinere.

Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

<u>PARTE II - SPESA -</u>	<u>BIL.COMP.</u>	<u>BIL.CASSA</u>
<u>Variazione in aumento</u>		
Cap. 01426 (c.n.i.) "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"	L.1.000.000.000 =====	= L.1.000.000.000 =====
<u>Variazione in diminuzione</u>		
Cap.16204 "Fondo per il finanziamento di spese d'investimento derivanti da LL.RR. in corso di adozione"	L.1.000.000.000 =====	= L.1.000.000.000 =====

Per gli anni successivi il finanziamento sarà determinato con le leggi di bilancio.

Art. 12

NORME TRANSITORIE

Nel primo anno di attuazione della presente legge, la scadenza prevista dall'art. 7 è prorogata di tre mesi.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)